



Decreto del Direttore generale nr. 181 del 23/12/2014

Proponente: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Settore Gestione delle risorse umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dr. Ing. Giovanni Barca

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Estensore: Francesca Carlesi

Oggetto: Approvazione del Regolamento inerente le attività degli avvocati patrocinanti in servizio presso l'ufficio legale di Arpat e modalità di erogazione dei relativi compensi professionali.

ALLEGATI N.: ...

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Regolamento inerente le attività degli avvocati patrocinanti in servizio presso l'ufficio legale di Arpat e modalità di erogazione dei relativi compensi professionali.		digitale
		digitale
		digitale

Natura dell'atto : *immediatamente eseguibile*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agazia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell' Agazia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto n. 238 del 13.9.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agazia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.9.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto n. 270/2011 (ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell' Agazia), modificato ed integrato con decreto del Direttore generale n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il R.D. n. 1578 del 27.11.1933 "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" e s.m.i;

Vista la Legge n. 247 del 31.12.2012, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" ha disciplinato, nello specifico all' art. 23, la figura dell' Avvocato degli Enti pubblici, per il quale ha previsto un trattamento economico "adeguato" alla funzione professionale svolta.

Visto l' art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha introdotto la "riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e degli Enti pubblici";

Vista la richiesta di parere della Direzione Generale di Arpat all'Avv. Roberto Righi in data 22.09.2014 (Decreto del Direttore generale n. 107/2014 di conferimento dell'incarico) relativo ai compensi previsti ex art. 9 del D.L. 90/2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114 sopracitata, da corrispondere al personale del proprio Ufficio Legale;

Considerato che il parere pro-veritate pervenuto alla Direzione Generale di Arpat in data 15.12.2014, relativamente alle questioni poste si esprime in tal senso:

- i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri Enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 ex art. 9 del D.L. 90/2014, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al rendimento individuale secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali;
- Arpat può adottare, autonomamente, un proprio regolamento ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del succitato D.L. n. 90/2014, n. 114, che preveda criteri di riparto delle somme da corrispondere al personale del proprio Ufficio legale in assenza di apposita contrattazione collettiva nazionale e senza ricorrere alla contrattazione integrativa aziendale in proposito, in quanto fra le materie rientranti nella sfera di competenza della contrattazione "periferica" non rientra quella afferente ai compensi di cui all'art. 9 in questione, in quanto trattasi di compensi aventi natura non "incentivante";
- nello specifico i compensi in esame, a differenza dai compensi a carattere incentivante che si caratterizzano come trattamenti remunerativi collegati ad attività ulteriori rispetto a quelle ordinarmente svolte dai dipendenti, retribuiscono l'attività professionale svolta e trovano regolamentazione non nella contrattazione collettiva bensì nella legge e nei regolamenti che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti;

Richiamati i commi 3, 4 e 5 ed il secondo e terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 del suddetto art. 9 del D.L. 90/2014, che si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del medesimo Decreto Legge n. 90/2014 e che, in assenza di tale adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le Amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle Amministrazioni stesse;

Considerato dunque opportuno, ai sensi dell'art.9 c. 5 del D.L 90/2014 e alla luce di tali orientamenti - in un'ottica di giusto conferimento dei relativi compensi professionali ai dipendenti che svolgono la funzione di avvocato patrocinante in servizio presso l'ufficio legale dell'Agenzia – di procedere alla predisposizione di apposito Regolamento inerente le attività e le modalità di erogazione degli stessi;

Vista l'urgenza di emanare il Regolamento (che dovrà comunque prevedere la propria efficacia retroattiva a far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo Decreto Legge n. 90/2014) al fine di consentire la corresponsione dall'1.1.2015 dei compensi professionali agli avvocati aventi diritto;

Vista l'informativa in merito alla predisposizione del presente Regolamento inviata alle OO.SS. in data 23.12.2014;

Visto il decreto del Direttore generale n.138 del 26.09.2013 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 15 del 29.01.2013. Adozione del disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 del D.L 90/2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114, apposito Regolamento inerente le attività degli avvocati patrocinanti in servizio presso l'Ufficio legale di Arpat e le modalità di erogazione dei relativi compensi professionali (Allegato "A" al presente decreto);
2. di dare atto che il presente provvedimento comporta spese, la cui quantificazione è rimandata a successivo atto;
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile al fine di consentire la corresponsione dall'1.1.2015 dei compensi professionali agli avvocati aventi diritto;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane;

Il Direttore generale
Dott. Ing. Giovanni Barca*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 23/12/2014
- Paola Querci , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 23/12/2014
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 23/12/2014
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 23/12/2014
- Andrea Poggi , Direttore tecnico in data 23/12/2014
- Giovanni Barca , Direttore generale in data 23/12/2014

REGOLAMENTO
INERENTE LE ATTIVITA' DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI IN SERVIZIO PRESSO
L'UFFICIO LEGALE DI ARPAT
E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI PROFESSIONALI

Premessa

L'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto la «riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e degli enti pubblici», onorari già riconosciuti dal RD n.1578/1933.

In base al comma 5 del citato art. 9, i regolamenti devono prevedere:

- i criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali;
- i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

La Legge n. 247 del 31.12.2012, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” ha meglio disciplinato, nello specifico all’art. 23, la figura dell’Avvocato degli Enti pubblici, per il quale ha previsto un trattamento economico “adeguato” alla funzione professionale svolta.

L'ARAN ha recentemente emanato, in merito alla corresponsione degli incentivi previsti per i funzionari avvocati dell'Ufficio Avvocatura dell'Ente, vari pareri (1037 e 1038 del 3.2.2012, 1049 del 4.2.2012, 1085 del 7.2.2012, 1165,1175, 1178 del 27.6.2012 e 1178 del 20.08.2013) nei quali viene univocamente chiarito che la formulazione della previsione contrattuale non sembra prestarsi ad integrazioni estensive: *“essa è applicabile ai soli compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, e, pertanto, non risulta applicabile né in caso di attività professionali svolte in ambito stragiudiziale, né in caso di attività professionali svolte nell’ambito di un processo che si concluda con un atto diverso dalla sentenza favorevole all’ente.*

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la ripartizione tra gli Avvocati dell’Agenzia delle somme recuperate (al netto delle spese generali liquidate secondo la normativa vigente), nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti.

Art. 2

Procura *ad litem*

1. Per le controversie giudiziarie in cui ARPAT intenda costituirsi in giudizio con patrocinio legale degli Avvocati in servizio presso l’Ufficio legale, viene conferita apposita procura *ad litem*, nella quale viene eletto domicilio presso la sede legale dell’Agenzia.
2. Salvo che non venga diversamente stabilito nel decreto di conferimento, la procura *ad litem* non comprende il potere di transigere e conciliare, ha efficacia per l’intero giudizio e non deve essere rinnovata per gli ulteriori gradi del procedimento.
3. La procura *ad litem* può essere conferita solo agli Avvocati in servizio presso l’Ufficio legale che siano in possesso della necessaria abilitazione professionale e siano iscritti nell’apposito Elenco speciale annesso all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. Ai fini di cui al

presente comma, gli Avvocati non possono rivestire una qualifica inferiore a quella di “Collaboratore amministrativo professionale-cat. D”.

4. Gli Avvocati esplicano i compiti difensivi conferiti ai sensi del presente articolo, in piena autonomia e nel rispetto delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dal Consiglio Nazionale Forense.

ART. 3

Compensi professionali

1. Nei casi di sentenze favorevoli all’ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente, agli Avvocati patrocinanti presso l’Ufficio Legale della Direzione generale di ARPAT sono corrisposti i compensi dovuti per l’esercizio della loro attività professionale, secondo i principi del R.D. n. 1578 del 27.11.1933 e s.m.i., della Legge n. 247 del 31.12.2012 e dell’art. 9 del DL 90/24.6.2014 e nella misura definita ai sensi del successivo articolo 4.
2. Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualsiasi Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la controversia in maniera provvisoria o definitiva (Giudice civile, penale, amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica).
3. Per sentenze favorevoli devono intendersi quelle ove le domande e le eccezioni dell’ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

ART. 4

Misura del compenso

1. Dalle somme versate a seguito di sentenza favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese legali o con compensazione parziale delle spese legali, vengono scorporati gli importi relativi alle spese generali liquidate, secondo disposizione del giudice o secondo la normativa vigente. Tali somme vengono acquisite nel bilancio di ARPAT.
2. I compensi corrisposti ai sensi del presente regolamento sono al netto di oneri riflessi, IRAP e INAIL e sono assoggettati alle contribuzioni previdenziali e alle ritenute fiscali.
Le somme risultanti dallo scorporo di cui ai precedenti commi vengono erogate in parti uguali agli Avvocati patrocinanti assegnati all’ufficio legale annualmente, con gli emolumenti del mese di marzo
3. I suddetti compensi possono essere erogati esclusivamente dopo l’effettiva acquisizione delle somme di cui ai commi 1 e 2 al bilancio dell’Agenzia e sono corrisposti agli aventi diritto unitamente alle competenze stipendiali.
4. Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del DL 24.6.2014 n. 90 a ciascun avvocato non potrà essere corrisposta una somma superiore al suo trattamento economico complessivo.

ART. 5

Applicazione

1. Il presente regolamento si applica con decorrenza dal 19.11.2014.
2. Le somme già incamerate dall’Agenzia a titolo di spese legali o che lo saranno per cause concluse precedentemente al 19.11.2014, a seguito di sentenza favorevole con condanna della controparte e accantonate, sono corrisposte all’avvocato che ha patrocinato la causa.